

Tribunale Milano, sez. feriale, ordinanza, 1 agosto 2019
in *Il Caso.it*, sez. giurisprudenza, 22509, del 15 ottobre 2019

Il momento rilevante per la produzione dell'effetto estintivo del processo esecutivo è quello della rinuncia da parte dei creditori legittimati, e quindi va dichiarata nulla una successiva aggiudicazione del bene pignorato anche se avvenuta prima dell'emanazione dell'ordinanza di estinzione del g.e.

Luigi Iannicelli *

La retroattività dell'effetto estintivo avveratosi in precedenza non può pregiudicare la posizione dell'aggiudicatario

SOMMARIO: 1. – La decisione annotata; 2. – La retroattività degli effetti dell'estinzione; 3. – La salvezza dell'acquisto dell'aggiudicatario dalla preveniente rinuncia.

1. – La decisione annotata.

Con la pronuncia che si esamina il Tribunale di Milano ha deciso un reclamo al collegio *ex art.* 630 c.p.c. avverso un'ordinanza emessa dal G.e. in una espropriazione immobiliare, con la quale questi ha accolto il reclamo proposto dall'esecutata avverso atto del professionista delegato. Più precisamente, il G.e. ha dichiarato nulla l'aggiudicazione dell'immobile pignorato a seguito delle operazioni di vendita del delegato dopo aver accertato che prima dell'inizio del loro inizio erano state validamente depositate, con modalità telematica, le rinunce agli atti di tutti i creditori titolati, ed ha quindi ritenuto che il processo si fosse estinto prima dell'aggiudicazione.

Il creditore reclamante sostiene che l'effetto estintivo del processo non si era ancora verificato al momento dell'aggiudicazione in quanto il deposito delle rinunce dei creditori titolati non aveva prodotto l'estinzione, che aveva bisogno del provvedimento del G.e. previsto dagli artt. 629 e 306, co.3, c.p.c.; di conseguenza è applicabile l'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c. con permanenza degli effetti potenzialmente traslativi in favore dell'aggiudicazione.

Il Tribunale di Milano pertanto esamina la questione di diritto relativa alla determinazione del momento in cui si produce l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti. In proposito il Collegio richiama un contrasto giurisprudenziale: una recente decisione della Corte di Cassazione seppure in sede di mero un *obiter dictum* ha affermato che "L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del G.e. natura meramente dichiarativa" assumendo che dopo il deposito dell'atto di rinuncia dell'unico creditore "non è più ammesso l'intervento di altri creditori. (Cass. Civ., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 27545)", diversamente si era precedentemente assunto che "L'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti si realizza solamente quando è dichiarata dal giudice e conseguentemente sino a tale momento è possibile l'intervento dei creditori Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2008, n. 6885".

* Ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Salerno

Il collegio riconosce che per la dottrina prevalente una volta dichiarata l'estinzione, i relativi effetti devono essere fatti risalire al momento in cui si è realizzata la fattispecie accertata con tale provvedimento (e poi richiama in questo senso anche Cass., 5 aprile 2001, n. 5078, citata impropriamente come precedente conforme dalla cennata pronuncia del 2008, come la dottrina ha puntualmente notato).

A tal proposito per i giudici milanesi è debole l'argomento letterale dedotto dalla reclamante; per il primo comma dell'art. 629 c.p.c. "Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti". E vero che ciò sembra quindi riconnettere l'effetto estintivo direttamente alle rinunce dei creditori, ma si potrebbe replicare che le frasi sopra riportate si limitano a precisare che una fattispecie di estinzione del processo esecutivo richiede la rinuncia dei creditori, senza con ciò escludere che la successiva ordinanza del G.e. abbia natura costitutiva. La pronuncia in commento ritiene invece decisiva la *ratio* dell'istituto: "la Cassazione ha infatti avuto modo di precisare che "la funzione dell'estinzione è di evitare la prosecuzione di un'attività processuale ritenuta formalmente o sostanzialmente inutile dalle parti" (Cass. Civ. Sez. III, n. 6885/2008 cit. e Cass. Civ. Sez. III, 26 novembre 2000, 12762). Il processo esecutivo è infatti destinato a soddisfare dei crediti. Quando i creditori (solo quelli titolati, prima dell'aggiudicazione o assegnazione, o tutti i concorrenti, dopo tali atti) rinunciano agli atti del processo, l'ulteriore compimento di atti della procedura è privo di giustificazione per l'ordinamento. Il momento rilevante per il prodursi dell'effetto estintivo deve quindi essere determinato nel venire in essere di tutte le rinunce dei creditori. Non appare infatti giustificato ricondurre l'estinzione alla pronuncia dichiarativa del G.e., che potrebbe venire in essere dopo il compimento di altri atti processuali non più giustificabili alla luce della funzione dell'istituto".

Nel caso in esame quindi il collegio meneghino conclude che "l'estinzione del processo è avvenuta prima dell'aggiudicazione. Non è quindi applicabile l'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c."

2. – La retroattività degli effetti dell'estinzione.

La questione del momento di decorrenza degli effetti della *mors litis* nel processo esecutivo merita una trattazione unitaria, in quanto non presenta peculiarità esclusive l'istituto della rinuncia *ex* art. 629 c.p.c.

Il problema si pone poiché tendenzialmente non coincidono la verifica della fattispecie e la relativa ordinanza che la accerta. Se in qualche ipotesi può anche aversi contestualità fra l'evento estintivo e relativa pronuncia da parte del G.e. (si pensi alla deserzione *ex* art. 631 c.p.c., ovvero ad una rinuncia depositata in udienza dall'unico creditore con pedissequo provvedimento di estinzione), è invece fisiologico che sussista un divario fra momento in cui il fatto si verifica e quello in cui il G.e. lo dichiara quando si tratta di inattività (o di fenomeni cui la *voluntas legis* ha forzatamente qualificato estintivi, ad es. art. 540 *bis* c.p.c., per la mancata richiesta di integrazione del pignoramento mobiliare). A tal proposito, se anzitutto è necessaria una preliminare sollecitazione del contraddittorio sul punto (secondo preferibile

interpretazione)¹, è già l'art. 630, co. 2, c.p.c. a prevedere che l'evento estintivo possa operare in un momento posteriore al suo verificarsi sancendo un termine entro il quale esso va dedotto e dichiarato (anche *ex officio*) che attualmente è «la prima udienza successiva» (mentre sino al 2009 era ammessa soltanto l'istanza di parte che andava proposta entro la «prima difesa» successiva).

Ciò premesso nell'art. 630, co. 2, c.p.c. si legge inequivocabilmente che «l'estinzione opera di diritto» (espressione dovuta alla riforma del 1950). La norma corrisponde all'art. 307, ult. co., per il processo di cognizione ed impone di ritenere che la fine anticipata del processo si realizza immediatamente ed automaticamente al perfezionamento della relativa fattispecie, ma ha bisogno di essere dichiarata per esplicare tutti i suoi effetti, che operano *ex tunc*; senza necessità di ricorrere ad un'interpretazione sistematica (come invece fa la pronuncia annotata che limita la sua ricognizione al solo art. 629 c.p.c.) prevale il riconoscimento della natura di pronuncia di mero accertamento del fatto estintivo, da cui consegue la sua retroattività. Tale soluzione neutralizza così il tempo che poi occorrerà per avere dal G.e. la dichiarazione, nonché giungere all'incontrovertibilità in caso di proposizione del reclamo (e di eventuali successive impugnazioni *ex art. 130 disp. att. c.p.c.*)².

La retroattività influisce anzitutto sulla valenza processuale di tutti gli atti che vengono compiuti dopo l'avveramento della fattispecie che ingenera estinzione in quanto essi non sono più idonei ad esprimere l'impulso di parte necessario per il prosieguo di un processo nel quale sono già maturate le condizioni della sua anomala conclusione. Specificamente, ciò che è posto in essere dopo il fatto estintivo non è in grado di incidere *ex post* sulla sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di estinzione (si pensi all'acquisizione del titolo esecutivo da parte del creditore che ne era privo e come tale non era stato considerato ai fini della rinuncia), né è possibile tenere conto di attività processuali ulteriori che siano contrasto con la fine del procedimento (ad es. prosieguo di una conversione rateale del pignoramento richiesta dal debitore esecutato successivamente al fatto estintivo).

E' proprio la natura dichiarativa della pronuncia di cui si discute, con decorrenza *ex tunc* degli effetti al momento del verificarsi della fattispecie, che dovrebbe rendere necessaria la sospensione dell'esecuzione fino all'emanazione della sentenza sul reclamo avverso il provvedimento che ha negato la *mors litis*³. Comunque successivamente possono verificarsi

¹ L. Iannicelli, *L'estinzione del processo esecutivo*, in *Codice commentato delle esecuzioni civili*, a cura di G. Arieta, F. De Santis e A. Didone, Torino 2016, 1762 ed ivi riferimenti (ad es. in senso contrario Cass., 14/03/2008 n. 6885, richiamata *infra* a nt. 7).

² Cfr. *ex multis* V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*³, Napoli, 1957, 393; F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*¹⁰, III, Milano 2019, 316; A. Saletti, *Estinzione del processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Giur.*, XIII, Roma, 1994, 8 e 18. Specificamente v. L. Iannicelli, *Note sull'estinzione del processo esecutivo*, in *Quaderni del Dipartimento dei rapporti civili ed economici dell'Università di Salerno*, Salerno, 2004, 265 s.; parimenti A. Ronco, *Rinuncia agli atti e dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: ammissibilità ed effetti dell'intervento compiuto nel tempo compreso tra l'una e l'altra*, nota a Cass. 14/03/2008 n. 6885, in *Giur. it.* (2008), 2261 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

³ In tal senso Iannicelli, *Note*, cit., 237 ss. Comunque proprio nel contesto del rapporto tra pendenza del processo di esecuzione e contestazioni sull'estinzione Cass., 5 aprile 2001, n. 5078, in *Foro it.* (2002) I, 1150 ss., con nota (su altri profili di D. Longo, *Sui rapporti tra estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti e connessione per identità del soggetto passivo*) argomentando in motivazione - in una complessa fattispecie in cui erano stati riuniti pluralità di pignoramenti ad istanza di diversi creditori - aveva ribadito la retroattività di cui si discute affermando: "intervenuta la dichiarazione di estinzione, il fatto che l'ordinanza sia stata reclamata o

ulteriori complicazioni quando a fronte della sentenza di reclamo che nega l'estinzione il processo esecutivo prosegue pur in pendenza di impugnazioni ordinarie (appello e ricorso in sede di legittimità): una eventuale riforma o cassazione di tale declinatoria consentirà di giungere soltanto a distanza di tempo alla definitiva dichiarazione di estinzione con ampio dispiegarsi di effetti retroattivi su svariati atti del processo esecutivo che per l'istante sono stati posti in essere.

Non di rado la decorrenza degli effetti dell'estinzione è stata vagliata in tema di rinuncia agli atti esecutivi in fattispecie in cui l'ordinanza del G.e. è giunta ben dopo il deposito dell'atto abdicativo e nel lasso di tempo intercorso altro creditore ha prodotto intervento.

Dall'impostazione appena richiamata discende pacificamente che i terzi possono intervenire nelle more dell'emanazione del provvedimento, ed ancor più durante l'eventuale lite sulla dichiarata *mors litis* (reclamo al collegio ed impugnazioni ordinarie successive della sentenza che lo decide), però la legittimità di una pregressa fattispecie estintiva su rinuncia prescinde dalla loro adesione, e quindi è consentita la successiva declaratoria che travolge ogni loro possibilità di opporsi e di instare per il prosieguo del processo.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito quando è stata contestata l'attività processuale su impulso di un creditore intervenuto successivamente alla rinuncia che aveva già prodotto l'estinzione, pur non ancora dichiarata dal G.e.⁴ (salvo qualche isolata decisione contraria⁵); opina per la retroattività anche la più recente giurisprudenza di legittimità che pur non si è occupata della questione *ex professo*⁶, come d'altronde nella precedente

possa ancora esserlo non esclude che, se il reclamo, una volta proposto, è dichiarato inammissibile o anche rigettato, gli effetti della estinzione siano da ritenersi prodotti già dal momento in cui si è determinato il fatto, produttivo dell'estinzione, che l'ordinanza ha dichiarato”.

⁴ Trib. Salerno, 17/7/2007, in *www.dejure.it*, in un caso in cui il processo era proseguito per impulso di un creditore intervenuto dopo il deposito di tutte le rinunce dei precedenti in assenza di una dichiarazione di estinzione (nella specie la contestazione era avanzata dal terzo che aveva acquistato l'immobile dagli esecutati con atto in cui si dava conto che essi avevano soddisfatto tutti i creditori della procedura pendente). Per tale pronuncia il processo di esecuzione forzata si estingue *ipso iure* col deposito degli atti di rinuncia da parte del creditore procedente e dei creditori titolati. Trib. Padova, 3/3/2005, in *www.dejure.it*, sempre per illegittima prosecuzione da parte di un creditore successivamente intervenuto, per il quale la rinuncia del creditore procedente e dei creditori muniti di titolo esecutivo determina automaticamente e con effetto *ex tunc* l'estinzione del procedimento: “Appare quindi indifferente la mancata pronuncia...sulla estinzione così come appare indifferente che nel verbale di udienza il Giudice non abbia fatto menzione della rinuncia dei creditori, in quanto tali rinunce risultavano formalmente depositate in atti”. Trib. Modena, 18/5/2004, in *Gius* (2004), 3198, conferma il principio dell'estinzione di diritto che avviene automaticamente in un caso peculiare in cui un creditore titolato era intervenuto addirittura dopo la rinuncia e l'ordinanza di estinzione, ed aveva proposto reclamo proprio assumendo che con il deposito dell'istanza titolata per partecipare al concorso prima della definitività della *mors litis* aveva acquisito il potere di dare impulso al processo.

⁵ Trib. Bari, 4/12/2006, in *Riv. esec. forz.* (2007), 159, con nota di V. Amendolagine, *Ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del procedimento esecutivo e rinuncia agli atti da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo*, ove si legge soltanto che “alla data ... in cui è stata pronunciata l'estinzione, esisteva ancora un creditore munito di titolo esecutivo che non aveva rinunciato, per cui va revocata l'ordinanza impugnata che invece dichiarò l'estinzione della procedura”. Il citato annotatore (più interessato ad analizzare l'art. 629 c.p.c. in punto di sussistenza del potere di rinuncia anche per i titolari tardivi), sul problema che qui si approfondisce in modo contraddittorio da un lato ribadisce che la pronuncia di estinzione ha natura dichiarativa (e non costitutiva) di un evento già avvenuto, ma dall'altro lato sceglie quale momento in cui devono essersi verificate tutte le rinunce dei creditori titolati quello della emanazione della decisione di estinzione.

⁶ Cass., 21/11/2017, n. 27545 (relativa ad una fattispecie di autonoma richiesta di risarcimento danni avanzata da un debitore esecutato che lamentava il mancato deposito della rinuncia e la cancellazione di ipoteca da parte del

occasione in cui aveva espresso l'opposta opinione⁷, il che fa sembrare eccessiva l'identificazione di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale (al di là del tenore di massime approssimativamente estratte dalle decisioni della S.C.), come invece richiamato dalla pronuncia milanese che si annota.

3. – La salvezza dell'acquisto dell'aggiudicatario dalla preveniente rinuncia.

Acclarata l'esattezza della premessa dalla quale muove il Tribunale nella pronuncia annotata si deve rilevare che essa erroneamente non tiene conto che in questo caso la retroattività dell'estinzione deve essere contemperata con gli effetti sostanziali dell'atto traslativo ove entra in gioco anche la tutela della posizione dell'aggiudicatario⁸ (situazione che non è l'unica in cui è prospettabile di un conflitto con posizioni giuridiche soggettive acquisite da terzi pur dopo l'avverarsi della fattispecie estintiva⁹).

Preliminarmente va rilevato che senza dubbio gli effetti sostanziali degli atti che si erano già prodotti prima del fatto estintivo non possono essere travolti dalla sua successiva dichiarazione. In tal senso l'interpretazione letterale dell'art. 632 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 630 c.p.c., sancisce l'ininfluenza della *mors litis* sul trasferimento coattivo avvenuto precedentemente facendo espresso riferimento al momento di "estinzione" del processo, e non a quello della successiva "dichiarazione" (ed *a fortiori* della definitività di tale provvedimento), né diversamente si esprime la lettera dell'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c. (prevedendo l'intangibilità dei diritti dei terzi per "ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo avvenuta" dopo aggiudicazione, anche provvisoria, o assegnazione).

creditore ipotecario istante, poiché ciò gli aveva impedito di alienare convenzionalmente il bene per il quale aveva stipulato preliminare), ritiene che l'esigenza di procedere celermente alla rinuncia agli atti esecutivi trova ulteriore giustificazione nella salvaguardia dell'interesse dell'esecutato ad evitare che nella procedura - ancora pendente nonostante il pagamento - possano intervenire altri creditori abilitati a darvi impulso. "Difatti, una volta effettuato il deposito dell'atto ex art. 629 cod. proc. civ. da parte dell'unico creditore, il provvedimento di estinzione del G.e. ha natura meramente dichiarativa dell'effetto estintivo (istantaneo) che si è già prodotto nel momento in cui il processo esecutivo non è stato più sorretto da un creditore munito di titolo esecutivo". Sempre *incidenter* in tal senso v. anche Cass., 5 aprile 2001, n. 5078, citata a nt. 3, che è invece erroneamente richiamata dalla decisione della Corte del 2008 (sulla quale v. la nota seguente).

⁷ Cass., 14/03/2008 n. 6885, con la citata nota contraria di Ronco. Tale pronuncia è apodittica sul punto anche perché rigettava il ricorso di un creditore il cui intervento seppur fosse stato ammesso in quanto antecedente alla declaratoria di estinzione in realtà era stato dichiarato inammissibile non essendo l'interveniente al momento del deposito dell'atto titolare di credito, che era sorto soltanto in un momento successivo alla rinuncia. Per la corte la fattispecie "non si perfeziona con la semplice rinuncia ed è necessario il provvedimento del giudice, avverso il quale è dato reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass. 5.4.2001, n. 5078). Fino a quando non è emesso tale provvedimento i creditori possono intervenire". Aderisce acriticamente Trib. Latina, 21/11/2013, in *www.dejure.it.*, limitandosi a richiamare *ad abundantiam* il precedente di legittimità in una vicenda imperniata sull'applicazione dell'art. 511 c.p.c. nonché sulla palesemente infondata pretesa dell'esecutato di ancorare l'estinzione alla data di una quietanza rilasciata dal creditore con dichiarazione rinuncia che però non era mai stata depositata in sede espropriativa.

⁸ Profilo non esaminato anche da immediati annotatori della pronuncia, cfr. A. Scalera, *La rinuncia agli atti del creditore ha effetto immediatamente estintivo della procedura esecutiva*, in *Quotid. Giur.*, 30/10/2019

⁹ Per l'efficacia degli atti legittimamente posti in essere dal custode con i terzi (artt. 67, 520, 521, 560 c.p.c.), ovvero dall'amministratore giudiziario (ex artt. 492 ss. c.p.c.), con i relativi problemi ripristinatori che ciò pone, v. ad es. Iannicelli, *Note*, cit., 326 s.

Va poi indagata ulteriormente la qualificazione degli atti che sono stati compiuti quando era già avvenuta la fattispecie estintiva, anche se non ancora dichiarata, poiché in questo caso il processo è proseguito illegittimamente¹⁰; invero le norme appena richiamate riguardano specificamente l'estinzione che si è verificata dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, e, quindi, non si può utilizzarle per legittimare la salvezza del trasferimento forzato quando è ordinata l'estinzione in base ad un fatto verificatosi in precedenza (e ciò semmai a seguito di accoglimento del reclamo, o successive impugnazioni, avverso il provvedimento del G.e. che ha negato la declaratoria).

Se è esatto quindi affermare che l'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c. è inapplicabile (a differenza di quanto nella specie assumeva la parte reclamante), non è stata invece corretta la scelta della pronuncia annotata di fermarsi a tale rilievo, in quanto la sorte degli effetti sostanziali degli atti processuali compiuti dopo il fatto estintivo va ricavata in via di interpretazione sistematica del complesso di istituti coinvolti (opposizione che accerta l'infondatezza della pretesa, accoglimento della opposizione del terzo, etc.), avendo per la fattispecie in esame come riferimento primario certamente l'art. 2929 c.c. che esprime l'immanente *ratio* della necessaria tutela del terzo per gli acquisti forzati (a tenore del quale "la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore precedente")¹¹. Così ragionando ricorrono in questo caso i presupposti per considerare nulla l'aggiudicazione ma contestualmente si deve applicare in punto di stabilità del trasferimento coattivo il disposto dell'art. 2929 c.c.¹²; il che consente all'aggiudicatario, in assenza di prova di una sua collusione con il creditore istante, di salvare il diritto all'acquisto (atteso che la fattispecie estintiva non si è verificata durante il subprocedimento di vendita in senso stretto al quale

¹⁰ S. La China, *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile*, Milano, 1970, 504, utilizza lo schema della nullità degli atti; cfr. anche le opinioni formulate per l'estinzione del processo di cognizione da: G. Monteleone, *Estinzione (processo di cognizione)*, in *Dig. civ.*, VIII, Torino, 1992, 137, e già sinteticamente F. Cipriani, *La declaratoria di estinzione per inattività delle parti del processo di cognizione di primo grado*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* (1966), 163, nt. 111.

¹¹ In proposito parte della dottrina ha inteso l'art. 2929 c.c. come una norma non circoscritta alle nullità di carattere formale, ma avente un'accezione ampia di chiusura del sistema, aderendo poi all'interpretazione prevalente in dottrina che fa salvo l'acquisto del terzo nella vendita forzata anche a fronte di una cd. esecuzione ingiusta, e quindi oggetto di censure fondatamente dedotte con l'opposizione all'esecuzione per tutti v. A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*³, Torino, 1996, 325 s.; A. Saletti, *Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari*, in *Riv. dir. proc.* (2003), 1055 ss.; R. Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli 1987, 411. Per altri la salvezza dell'acquisto in tali ipotesi può prescindere dall'art. 2929 c.c. - espressamente riferito ai vizi formali - in quanto va ricavata più in generale dall'immanente principio di tutela dell'affidamento incolpevole del terzo ovvero dal riconoscere che la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione non è presupposto per il corretto svolgimento del processo esecutivo e non impedisce a quest'ultimo di operare una trasformazione del diritto sul bene in una somma di denaro (che seppur ingiusta va rispettata perché è stata operata da un processo valido: sul punto, v. F.P. Luiso, *Diritto processuale*, cit., III, 180 s.; F. Mazzarella, *Vendita forzata*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 583.). In questo senso si è espressa di recente la Cassazione che pur escludendo la diretta applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 2929 c.c., trae pur sempre da tale disposizione i limiti alla tutela del terzo in caso di caducazione del titolo a seguito di accoglimento di opposizione all'esecuzione: Cass. sez. un., 28/11/2012, n. 21110, in *Foro it.* (2013), I, 1224, nota di D. Longo, *Carenza del titolo esecutivo, vendita forzata e salvezza dell'acquisto del terzo* cui si rinvia per altri riferimenti.

¹² Cfr. Iannicelli, *Note*, cit., 269. Il profilo è poco indagato in sede di trattazione degli effetti dell'estinzione; isolatamente e senza compiuta motivazione anche cfr. anche P. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2002, 868; A. Barletta, *La stabilità della vendita forzata*, Napoli, 2002, 60, nt. 49.

questi ha partecipato)¹³. Ne discende che il Tribunale milanese erroneamente ha ricavato dalla retroattività del fatto estintivo il venir meno della aggiudica successiva, limitandosi ad argomentare dalla inapplicabilità dell'art. 187 *bis* disp. att., c.p.c., che invece come si è appena detto è stato dettato per l'opposta fattispecie in cui aggiudicazione ed assegnazione sono precedenti.

Deve ribadirsi invece che l'aggiudicatario - salvo una sua dolosa partecipazione alla vendita - non può essere pregiudicato da una fattispecie di *mors litis* avvenuta in precedenza e da questi non conosciuta nel momento in cui si è compiuto il sub procedimento di vendita (anzi nella specie addirittura non verificabile in quanto svoltasi soltanto telematicamente). In conclusione nel caso oggetto di decisione il processo espropriativo andava giustamente arrestato, in quanto l'ulteriore intervento era avvenuto ad attività esecutiva ormai estintasi, ma ciò senza travolgere il diritto dell'aggiudicatario di salvare l'acquisto consentendogli di completare l'*iter* con il pagamento del prezzo all'esito del quale il g.e. avrebbe emanato del decreto di trasferimento ed ordinato l'attribuzione delle somme pagate al debitore esecutato ai sensi dell'art. 510, ult. co., c.p.c.¹⁴.

¹³ Parimenti le stesse regole si devono applicare anche alle fattispecie di estinzione cd, atipica ossia di "chiusura anticipata" del processo esecutivo, v. Iannicelli, *L'estinzione*, cit., 1742.

¹⁴ Per questa possibilità di conclusione del subprocedimento di vendita a processo esecutivo dichiarato estinto. v. per tutti: Iannicelli, *op. ult. cit.*, 1830 s.